CXVII.

1° TORNATA DI MARTEDÌ 30 GIUGNO 1914

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CAPPELLI

INDICE.

Relazione (Presentazione): RUBINI: Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Debito pubblico Pag. 5091 Disegno di legge (Discussione degli articoli): Provvedimenti tributari 5091 SALOMONE 5093 CAVALLARI 5095 MODIGLIANI 5100

La seduta comincia alle 10.

VALENZANI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente:

(E approvato).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

RUBINI, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Debito pubblico italiano per l'esercizio 1911-12.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione relativa al disegno di legge: Provvedimenti tributari riguardanti le tasse di successione, le tasse di bollo, la tassa di negoziazione, la tassa sulle vetture automobili e acque minerali e la riorganizzazione del diritto di statistica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti tributari riguardanti le tasse di successione, le tasse di bollo, la tassa di negoziazione, la tassa sulle vetture automobili e acque minerali e la riorganizzazione del diritto di statistica.

Essendo esaurita la discussione generale, passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato A alla presente legge relative alle tasse di successione ».

Si dia lettura della tabella annessa a questo articolo.

VALENZANI, segretario, legge:

Tasse sulle successioni e donazioni.

					Per ciascı	ına quota ir	dividuale er	editaria o di	legato o di	donazione
Articoli della tabella	GRADO DI PARENTELA fra gli autori delle successioni o donazioni e gli eredi, legatari e donatari	Quote non superiori a lire 4,000 per linea retta e fra coningi			Quote superiori a lire 4.00°) per la linea retta e quote di qualsiasi importo per altre li					
		Classe I fino a lire 300	Classe II da lire 301 a lire 1,000	Classe III da lire 1,001 a lire 4,000	Classe IV da lire 1 a lire 10,000	Classe V da lire 1 a lire 25,000	Classe VI da lire 1 a lire -54,000	Classe VII da lire 1 a lire 100,000	Classe VIII da lira 1 a lire 250,000	Classe IX da lire 1 a lire 500,0 0
		Tassa fissa Lire	Tassa proporzionale per ogni 100 lire Lire						'U	
1	Fra ascendenti e discendenti in linea retta	1. »	0.80	1 60	1 60	2.10	2.70	3, 35	4. »	4.75
2	Fra coniugi	1. »	3. »	4. 5 9	4, 50	4. 80	5, 50	6.30	7. 10	7. 90
3	Tra fratelli e sorelle				7. »	8. 10	8. 90	9 75	10.70	11.75
4	Fra zii e nepoti				8. 50	9. 50	10, 50	11.60	12, 75	14. »
5	Fra prozii e pronepoti e cugini germ	ani · · · ·			10. »	11. »	12.10	13. 30	14.80	16.60
6	Fra altri parenti e fra estranei			• • • •	15. »	16. »	17. »	18,50	20, 50	22.50
7	Trasferimenti a favore degli istituti in	dicati nell'ar	t. 4 della pre	sente legge		•	Tass	sa proporzior	iale costante	del 5 per co

Avo rienze. — Per le quote creditarie non superiori a lire 100 devolute in linea retta o fra coniugi non è dovuta alcuna tassa a sensi dell'articolo Per le quote delle classi V e XII le quali siano immediatamente superiori alla più alta cifra della classe precedente, si applica la riduzione de l'articolo 3 della presente legge.

PRESIDENTE. Su quest'articolo l'onorevole Salomone ha proposto la sospensiva. Ha facoltà di svolgerla.

SALOMONE. Onorevoli colleghi, nella discussione generale ho accennato per sommi capi alle ragioni per cui non posso dare il voto favorevole al presente disegno di legge; limiterò ora le mie osservazioni a quello che può riguardare la tassa di successione.

Credo opportuno far precedere una dichiarazione.

Io sono tra quelli che credono sia cattivo sistema abituare i contribuenti a non incontrare sacrifizi; ritengo però, che nel domandare ai contribuenti nuovi sacrifizi occorra tener di mira diversi concetti che ogni Governo non dovrebbe dimenticare; bisogna cioè fare in modo che tutti i contribuenti siano possibilmente tenuti al pagamento delle tasse, e più di tutto evitare ogni possibile sperequazione.

È mio convincimento che le imposte che hanno maggiore importanza, ma che per altro creano maggiori agitazioni, sono le tasse di successione e l'imposta di ricchezza mobile, poichè si trovano disciplinate in modo tale nelle nostre leggi finanziarie che non è possibile evitare gravi sperequazioni, e spesso dànno luogo ad abusi e favori da parte dei funzionari chiamati ad applicarle. Per conseguenza ogni qualvolta siamo chiamati a discutere disegni di legge riguardanti tassa di successione od imposta di ricchezza mobile è dovere di noi tutti essere vigili e previdenti, perchè, almeno in parte, gli inconvenienti vengano eliminati.

I provvedimenti presentati sulla tassa di successione sono tali da destare preoccupazioni, in quanto che noi abbiamo oltre all'aumento per sè stesso della tassa, anche l'aumento che viene per gli addizionali che certamente colpirà anche la tassa di successione

E questa una prima ragione che ci deve indurre a considerare tali provvedimenti con una certa diffidenza.

Ma debbo dire qualche cosa di più. La tassa di successione, per quanto si voglia guardare come un mezzo pronto per dare nuove entrate al Tesoro comincia a presentare una serie di difficoltà notevoli se si guardano gli individui che in gran parte sono tenuti a pagarla. Indubitatamente, e ciò è stato in ogni tempo argomento di discussioni da parte dei deputati dell'estrema sinistra, la tassa di successione in linea retta non può incontrare il plauso della maggioranza. Ricordiamo tutti che Ca-

vallotti nel presentare il suo programma nel 1900 al Congresso democratico italiano, mentre accennava a un aumento della tassa di successione in linea collaterale, era recisamente contrario all'aumento della tassa di successione in linea retta.

Si dica quello che si voglia; i figli quando hanno la sventura di perdere i genitori, non ritengono di avere un trasferimento di patrimonio, bensì di continuare nel possesso di un patrimonio che ritennero come proprio anche prima che i genitori morissero.

Bisogna pereiò non esser facili ad aumentare le tasse di successione in linea retta.

Ma, egregi colleghi, noi dobbiamo guardare la questione sotto un altro punto di vista.

Leggendo le statistiche che vengono pubblicate e gli altri lavori che vengono con tanta diligenza compilati dalla nostra Amministrazione finanziaria, noi tutti abbiamo avuto occasione di convincerci che la tassa di successione dà luogo alle maggiori sperequazioni.

Voi trovate che la proprietà immobiliare è colpita in modo certo dalla tassa relativa, al contrario la proprietà mobiliare sfugge in gran parte alla tassazione.

Voi ricorderete: l'onorevole Rubini nel 1900 calcolando su otto miliardi i titoli al latore sia come rendita consolidata, sia come cartelle certificati ed altri titoli negoziabili di società ed istituti di credito, riteneva che avrebbero dovuto denunziarsi per la tassa di successione non meno di 200 milioni all'anno, elevando a quarant'anni il termine per il trasferimento. Risultavano invece denunziati soltanto 30 milioni; una occultazione a dir poco di 170 milioni.

Dal 1900 in poi i titoli al latore sono aumentati in maniera eccezionale, sia perchè annualmente sorgono nuove società anonime per azioni con capitale di centinaia di milioni, sia perchè, come rileviamo dalla relazione del direttore del Debito pubblico, molti titoli nominativi si sono tramutati in titoli al latore.

A dir poco attualmente i titoli al latore ammontano ad oltre 12 miliardi, eppure nel 1912 vennero denunziati nelle successioni soltanto 27 milioni.

Come si vede le frodi aumentano, le occultazioni non hanno più limite.

Ma non basta. Ognuno di noi ricorda che da una statistica risulta che vi sono circa sei miliardi depositati presso gli istituti di

credito e sulle casse postali di risparmio. Secondo il calcolo dell'onorevole Rubini, dividendo tale somma per 40, si sarebbero dovuti denunziare annualmente circa 150 milioni; invece la denunzia è stata semplicemente per 42 milioni 780 mila lire; si è avuta quindi una occultazione di oltre 107 milioni.

E se a questo si aggiunga che vi è uno accertamento di ricchezza mobile della categoria B per un reddito di 442 milioni e 300,644, il che vuol dire che vi è un capitale industriale di diversi miliardi, e se si guarda che furono denunziati come beni mobili nel 1912 soltanto 31 milioni 917,815, è evidente che anche per questa parte diverse centinaia di milioni non furono denunziate.

Nè basta; secondo i calcoli del Princivalle dovrebbe esistere nelle casse private, oltre quanto trovasi nelle casse pubbliche, una somma in danaro di un miliardo 322 milioni 346,234.

Per lo meno annualmente dovrebbero denunziarsi 35 a 40 milioni; ne furono denunziati 12 milioni 302 mila, furono occultati da 20 a 30 milioni.

Quante occultazioni a danno dell'Erario! Nè qui finisce la rassegna; i crediti chirografari, il valore del bestiame, la produzione annua fra cereali, vini, olio, eccetera, che rasenta diversi miliardi, il valore dei gioielli, il valore di oggetti artistici, tutto sfugge nelle denunzie, eppure per sè stessi rappresentano molto di più della proprietà immobiliare.

Ora domando: una tassa di successione che non giunge a colpire gran parte della proprietà privata può ritenersi giusta?

Ma ricordiamo ancora un'altra circostanza: la proprietà immobiliare che viene denunziata come un attivo, viene assorbita da passività che non si possono giustificare perchè, come sapete, per potersi ammettere un debito è richiesto che risulti o da atto pubblico, o da scrittura registrata, o da cambiali scritte nei libri di commercio degli istituti di credito, condizioni alle quali spesso non si può ottemperare, e per cui quasi sempre si è costretti a pagare una tassa su di un patrimonio inesistente.

Pertanto, credete voi che si debba maggiormente gravare la proprietà immobiliare forse supponendo che essa non sia sottoposta ad altri oneri più gravi?

Ho sentito qualche collega affermare che la proprietà immobiliare è meno gravata dei cespiti mobiliari poichè sono questi che risentono maggiormente le gravezze del fisco.

L'affermazione è semplicemente inesatta. Per calcolare i tributi che gravano sulla proprietà mobiliare bisogna tener presente che vengono pagate le seguenti imposte:

Imposta fondiaria erariale per terreni, lire 82,866,175.

Imposta fondiaria erariale per fabbricati, lire 104,859,179.

Sovrimposta comunale, lire 183,713,217. Sovrimposta provinciale, lire 114,124,777. Per tassa di trasferimento a titolo oneroso, lire 59,510,041.

Per tasse di successione oltre 49 milioni di lire.

Per tasse ipotecarie, lire 11,609,606.

Oltre poi le tasse di donazione e di beni immobili, la imposta di ricchezza mobile su industrie agrarie, e più di tutto i dazi interni di consumo, che si riversano indirettamente sulla proprietà fondiaria e le tasse di valore locativo.

Ma per convincersi maggiormente del disagio in cui si trova ovunque la proprietà immobiliare, basta tener presente che è gravata di un debito ipotecario di tre miliardi 666 milioni e che per espropriazioni di beni a causa d'imposte vi è, massime nelle provincie del Mezzogiorno, una percentuale che deve impensierire ogni uomo di Governo, fino al punto da raggiungere in Basilicata la media di 45.6 per ogni 100 mila abitanti e che si eleva in Sardegna fino a 139.

Per conseguenza, non mi sento, per conto mio, autorizzato ad approvare un aumento sulle tasse di successione che finisce per aggravare la proprietà immobiliare.

Io sarei disposto a ricorrere a qualsiasi mezzo, pur di vedere sistemati i bilanci nazionali.

L'onorevole Alessio giorni addietro accennava al mezzo per poter agevolare l'attuazione della imposta unica progressiva.

Ritengo che qualche altra via bisogna escogitare, perchè questa imposta unica progressiva possa avere pronta attuazione, perchè le tasse di registro diano maggior reddito, perchè le imposte di ricchezza mobile e di successione diano il prodotto che è lecito sperare nelle attuali contingenze.

Vorrei lanciare una affermazione ardita. Una volta che davvero si pensa a stabilire un'imposta unica progressiva, se si vuole che tutti i contribuenti concorrano all'incremento del bilancio dello Stato, perchè

non ritornare a quell'antico progetto della nullità degli atti non registrati? (Commenti).

Se si arrivasse a questo concetto, noi avremmo per sè stesse aumentate le tasse di registro, le tasse di successione, le tasse di bollo e le imposte di ricchezza mobile; avremmo fatto già un primo passo per avviarci alla imposta unica.

Per conseguenza, concludo chiedendo che la Camera non voglia approvare l'articolo 1º dei provvedimenti tributari; voglia essere d'accordo nel suggerire al Governo i mezzi necessari per provvedere urgentemente, e ritengo che uno di questi mezzi sia la contrattazione di un prestito, non già fatto all'estero (perchè esso non farebbe che svalutare i nostri titoli), ma esclusivamente nazionale.

Voci. Se da tre anni non si fa che questo! SALOMONE. In questo voi trovereste consenzienti tutte le regioni d'Italia e specialmente quelle del Mezzogiorno che hanno dimostrato di avere la maggior fiducia nelle funzioni dello Stato, dandone una prova nei depositi a risparmio.

Voi lo sapete, mentre tutte le altre regioni si valgono degli istituti di credito per avere maggiore interesse, nel Mezzogiorno, massime nella Sicilia, nella Calabria e nella Basilicata, si ricorre quasi unicamente alle Casse postali di risparmio. Ciò dimostra che nelle nostre regioni il sentimento dello Stato è più elevato di quello che non si creda. Ed un prestito, chiesto a nome dello Stato, troverebbe senz'altro consenziente il Paese.

Ed ho finito. Io sono pienamente d'accordo con tutti voi che in questo memento difficile, che attraversa la nostra finanza, occorrono sacrifizi non lievi e molto buon volere da parte dei nostri contribuenti; ma ritengo che sia un rimedio peggiore del male il sistema di provvedere in maniera affrettata, con provvedimenti senza alcun nesso, che non siano informati ad un sistema organico che rispetti l'eguaglianza e la perequazione fra i cittadini.

Provvediamo nella maniera che ci sarà possibile alle più urgenti necessità. Prepariamo con tenacia di proposito una riforma tributaria completa. E solo così Governo, Parlamento e Nazione potranno raggiungere, quello che è nell'animo di tutti, la sistemazione definitiva del nostro bilancio, mezzo indispensabile per affrettare la soluzione dei più vitali problemi d'indole economica sociale. (Benissimo!)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallari il quale all'articolo 1°, allegato A, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera non approva i criteri cui s'informa la tabella A ».

CAVALLARI. L'altro ieri l'onorevole presidente del Consiglio, sul finire del suo discorso, mentre stigmatizzava l'ostruzionismo, che si dice noi veniamo facendo, come quello che intacca la funzione del Parlamento, la ragione stessa dello Stato, non negava a noi il diritto di discutere profondamente e intensamente i diversi articoli, di cui consta il disegno di legge in discussione.

Accingendomi ad esporre i miei criteri relativamente al primo articolo del disegno di legge, piuttosto che compiere opera ostruzionistica, sembrami di attenermi al consiglio dell'onorevole Salandra.

La relazione, che precedeva il disegno di legge dell'onorevole Giolitti del 1909, che non ebbe l'onore della discussione in questa Camera, notava essere tendenza moderna degli scienziati e degli uomini di Stato di occuparsi molto intensamente e con intelletto di amore dell'imposta di successione, guardandola così dal punto di vista finanziario come dal punto di vista sociale. Ed aggiungeva che nei paesi di civiltà più avanzata vi è la tendenza di fare della imposta sull'eredità uno dei più saldi e positivi coefficienti delle entrate dello Stato, per la sua efficacia non intermittente, ma quasi costante, per il suo incremento graduale, parallelo all'incremento della ricchezza, per la possibilità di ripartirla con quasi assoluta sicurezza, tenuto conto del potere contributivo, che a ciascuno viene dall'acquisto della eredità o del legato, senza che se ne possa riversare il carico su altri.

Ebbene, onorevoli colleghi, a questi concetti anche noi di questa parte della Camera aderiamo e sottoscriviamo toto corde.

E sottoscriveremmo pure la riforma di una tariffa, la quale intendesse di realizzare in modo completo i concetti giuridici e finanziari, che poc'anzi ho avuto l'onore di esporre. Senonchè, quando portiamo il nostro esame sulla tariffa in discussione, sentiamo di non poter assolutamente approvarla per numerosissime ragioni. Io penso che non sia possibile ottenere un'efficace riforma dell'imposta di successione allo scopo di dare incremento alle entrate dello Stato, se questa riforma non sia accoppiata

ad un'altra più profonda e radicale: a quella del diritto successorio.

In Italia il livello della ricchezza è normalmente basso, e il numero dei medi e piccoli patrimoni, che cadono in successione, è indubbiamente molto maggiore di quello dei patrimoni grossi. Ora, per quanto si studi di rimaneggiare la tariffa dell'imposta di successione, per quanto si cerchi di imprimerle un carattere di progressività, siamo pur sempre costretti, in ragione precisamente del basso livello della ricchezza in Italia, di gravare le aliquote afferenti i patrimoni più piccoli e di media entità, mentre il numero dei patrimoni grossi è così esiguo che esiguo beneficio dalla tassazione di essi ricava il tesoro dello Stato.

Allora qual può essere il rimedio a questa sterilità determinata dalla struttura economica della società italiana? Secondo me esso va ricercato nella riforma del diritto successorio. È innegabile che oggi l'ordinamento delle successioni ereditarie del nostro Codice civile è in istridente contraddizione col movimento politico sociale, con il grado d'evoluzione della vita civile moderna e con i diversi atteggiamenti di essa. Se la frase scritta dal Menger « il nostro diritto privato è decrepito » può parere esagerata in rapporto a molti istituti del nostro diritto civile, tale non è certo nei riguardi delle successioni. Ne deriva che una riforma in questo campo si impone.

So quale obiezione ci si può opporre. Si dirà che noi, attraverso una legge di riforme tributarie, veniamo a mettere sottosopra tutta una parte della nostra legislazione civile. È una osservazione questa, che è stata fatta altra volta nella Camera italiana, e precisamente quando si è trattato di approvare la legge del 1893 sulle case popolari.

L'onorevole Codacci-Pisanelli e l'onorevole Luzzatti, se non erro, avevano proposto di limitare, agli effetti della successione ereditaria, nelle case popolari, il numero e le classi degli aventi diritto. Sorse in quell'occasione l'attuale ministro della pubblica istruzione, onorevole Daneo, il quale, insieme con altri eminenti deputati, spezzò una lancia a favore della conservazione dell'incolumità del sistema successorio nel Codice civile, e la proposta non venne accettata.

Eppure è da notarsi che abbiamo un precedente, nel senso che preconizzo nella nostra legislazione. Nella legge sugli infor-

tuni sul lavoro si è modificato l'ordine normale della successione. È già avvenuto, per effetto di quella legge, che il sistema delle successioni in questa particolare categoria, non è più quello predisposto dal Codice civile.

Orbene, se tale precedente abbiamo già nella nostra legislazione, se la tendenza della legislazione stessa, e non soltanto itacliana, è su questa direttiva, come è stato notato sin da parecchi anni fa, perchè dovremmo noi essere trattenuti dall'introdurre una simile riforma nel diritto successorio? Perchè lasciarci dominare da questo vano timore di mettere le mani in quelle parti del Codice civile, che più non rispondono alle esigenze della vita moderna? Non nascondo quali sarebbero le mie simpatie in questa materia; non nascondo, cioè, che sarebbe mio desiderio e anche mia tendenza che scomparisse la doppia forma di vocazione successoria, la testamentaria e la legittima, e che i rapporti successori fossero tutti regolati unicamente dalla vocazione legale. Ne scapiterebbe forse alquanto il concetto della libertà individuale, ma quanto ne guadagnerebbe il concetto della giustizia!

Ma su di tal punto non mi faccio illusioni, e perchè una simila riforma del diritto successorio non si potrebbe avere se non attraverso l'abolizione del testamento, combinata con un più logico ordinamento delle successioni legittime, e perchè questa riforma mi pare ora quasi irraggiungibile, specialmente per ragioni di indole internazionale, non essendo concepibile l'abolizione in Italia del diritto di testare con la permanenza di tale diritto presso altre nazioni.

Tuttavia, per quanto riguarda le successioni legittime, credo che la riforma sia necessaria, anzi urgente, e che sia possibile; perchè il campo, che può offrire questa riforma, è così largo che vi si può mietere abbondantemente.

Dico cose non nuove, onorevoli signori, ma non per questo men vere!

Il diritto di succedere ab intestato si estende oggi sino ai congiunti del decimo grado in Italia, mentre il Codice francese lo riconosce fino al dodicesimo. Così il diritto ereditario dello Stato, che nel concorso di altri successibili si afferma attraverso alla imposta di successione, la quale in esso trova, a mio parere, il suo fondamento e la sua giustificazione, si manifesta in forma diretta e assoluta soltanto quando sono esauriti i successibili fino al decimo grado.

Ora, perchè si vuole ancora mantenere al diritto sucessorio dei parenti collaterali tanta latitudine? E quale giustificazione potrà essa mai avere perchè sia ostacolata una radicale riforma?

La storia stessa del diritto parla in nostro favore. Il diritto classico di Roma, quando la famiglia era organizzata molto più rigidamente di quello che ora non sia, quando essa risentiva ancora della costituzione gentilizia, non ammetteva le successioni legittime oltre il sesto grado. Ed è curioso osservare in questo campo che, mentre i giuristi ritengono argomento e titolo di lode l'aver progredito in confronto del diritto romano, in questa materia, invece, sono rimasti indietro e non accennano a voler progredire.

Ma, a parte le considerazioni d'ordine storico, è evidente che l'antica famiglia patriarcale, quella famiglia, in cui si aveva un' organizzazione indissolubilmente congiunta, nella quale la convivenza sotto l'impero di un unico capo di famiglia sostituiva il vincolo del sangue a misura che questo andava di grado in grado affievolendosi, non esiste più.

E non è la legge, che possa, dato questo stato di cose, mantenere la presunzione di simpatie, che vanno al di là della realtà. Perchè, in sostanza, il fondamento delle successioni ab intestato è riposto da un lato nella presunzione della volontà del de cuius, e dall'altro nella consanguineità e nel vincolo da essa derivante.

Ora è innegabile che oggimai la famiglia vera è costituita dal padre, dalla madre e dai figli, e la parentela non si può più dire sentita, specialmente al di là del quarto grado. Al di là di questo grado è strano si possa parlare di una presunta volontà del de cuius di testare in favore di altri e si possa credere ancora all'efficacia del vincolo del sangue. (Interruzioni).

È da osservarsi, del rimanente, che lo stesso linguaggio della legge sembra suffragare in qualche modo la mia tesi, perchè, oltre i cugini, la parentela non ha più nome e soltanto è indicata dall'astrazione numerica del grado.

Ma vi è in questo tema un'altra osservazione da fare. Lo stesso diritto alimentare, previsto e sancito dal nostro Codice civile, è limitato al padre, alla madre ed ai collaterali di primo grado, pur circondato, nell'ultimo caso, di restrizioni e cautele. Epperò non si può comprendere assolutamente come oggi, di fronte a queste disposizioni del Codice civile, si voglia far permanere il diritto successorio al di là di quel quarto grado, nel quale la legge stessa, in altri campi, limita altri effetti della consanguineità.

Del rimanente, concetti simili a quelli, che sono venuto modestamente enunciando, non sono nuovi alla Camera italiana. Fin dal 1892 il compianto Luigi Ferrari aveva presentata una proposta di legge, che svolse nella seduta dell'8 marzo dello stesso anno, e che riguardava precisamente la riforma dei tributi di successione.

Svolgendo la sua proposta egli diceva: « La mia proposta non è radicale, perchè non altera l'imposta di successione in linea retta. Tale è appunto il concetto, che domina nei più recenti lavori scientifici su questo argomento, cioè che lo svolgimento della famiglia e del relativo diritto patrimoniale giustifichi una restrizione del diritto ereditario privato e una estensione del diritto ereditario dello Stato, mediante un allargamento dell'imposta di successione. La famiglia feudale, ultima forma della vita patriarcale, non ha nulla di comune con la moderna famiglia costituita dai conjugi e dai figli. Perciò, quanto minori sono le obbligazioni della famiglia verso i suoi componenti, quanto più l'individualismo si allarga nella vita nazionale in confronto dello stretto ordinamento famigliare, tanto più appare fondata in principio e giusta nella pratica una più larga partecipazione dello Stato alla eredità.

« Restringere i diritti dei collaterali sia indirettamente, limitando le successioni ab intestato, sia direttamente, aumentando la imposta di successione, non è adottare una misura radicale nel senso di precorrere i tempi, ma è adottare una misura atta ad armonizzare la legislazione vigente con la coscienza giuridica del nostro tempo ».

Queste cose si scrivevano fin dal 1892!

La legge sull'imposta di successione in realtà è stata modificata fin dal 1902, coll'introduzione del principio della progressività; onde può dirsi che un cammino si è percorso sull'esempio di ciò, che si era praticato in Inghilterra ed anche in Francia.

RAVA, ministro delle finanze. È la riforma di Poincaré in Francia.

CAVALLARI. Ma io credo, onorevole ministro, che tutto quello, che si poteva ottenere dalla applicazione del criterio della progressività in materia di imposta di successione, o se non tutto, pressochè tutto, si

sia già ottenuto, e che ben poco voi possiate aspettarvi dalla ulteriore riforma del tributo di successione, nel senso da voi proposto, se vi rifiutate di accoppiare alla riforma dei tributi di successione la riforma del diritto successorio.

Si limiti il diritto della successione legittima ai parenti di quarto grado; oltre il quarto grado subentri lo Stato o in parte anche il comune, come altri hanno proposto, o la Congregazione di carità, come altri ancora vorrebbero.

Lo Stato potrebbe in questo modo avocare a sè non indifferenti cespiti di entrata; in questo modo lo Stato potrebbe aumentare le proprie entrate.

Ma poichè al punto cui siamo giunti io non mi nascondo, onorevoli colleghi, che sarebbe vano l'attendere, per riformare l'imposta di successione, una riforma del diritto successorio; poichè il progetto presentato dall'onorevole Rava è quello che è, e noi dobbiamo discutere su di esso, indipendentemente dall'altra modificazione da me auspicata, ho il dovere di dire che così come è organizzata la riforma noi non possiamo accettarla. Tanto la legge vigente quanto la riforma che ora se ne propone sono, o dovrebbero essere, caratterizzate dal principio della progressività secondo la quale chi più ha, più dovrebbe pagare; non mi sembra che nel sistema ideato dall'onorevole Rava questo principio sia stato salvato.

I concetti che dovrebbero dominare in questa materia, in una riforma di tal genere, avrebbero da essere questi: gravare il meno che sia possibile la mano sulle quote minime e sulle trasmissioni in linea retta; gravare di più la mano sulle quote alte e sulle trasmissioni tra parenti oltre il quarto grado.

Non mi pare che la tabella proposta si attenga a questi principi.

Per quel che riguarda le classi alte sembrami che ella, onorevole ministro, sia incorso nello stesso errore in cui è incorsa la legge del 1902. Per quale ragione non ha lei frazionata l'aliquota in senso progressivo attraverso le classi che dal settimo vanno al decimo grado? Per quale ragione non ha graduato di più l'aliquota per coloro che vengono dopo il sesto, per coloro che sono nel settimo, ottavo, nono e decimo grado? Perchè gli appartenenti al decimo grado o gli estranei alla famiglia del de cuius, debbono pagare la tassa di successione secondo

la stsesa aliquota adottata per i parenti dei gradi precedenti?

La dottrina, nella elaborazione seguita alla legge del 1902, ha già svolta e rilevata questa imperfezione; molti esperti in diritto finanziario hanno compreso che qui un grave errore deve essere corretto nell'interesse dello Stato, perchè qui è il campo vero in cui il concetto della progressività può esercitare la sua azione e meglio manifestarsi; perchè qui si può graduare con minori preoccupazioni l'imposta ed elevare la percentuale.

Nè con ciò si viene a compiere alcuna ingiustizia: in fondo gli appartenenti agli ultimi gradi della scala parentale quando succedono, chiamati dalla legge, ad un lontanissimo consanguineo, vengono a trovarsi nell'identica posizione di colui che casualmente è baciato dalla cieca fortuna: essi non hanno nessuna legittima aspettativa che lo Stato debba proteggere, nè è più da parte loro seriamente invocabile la presunta volontà del de cuius. In sostanza per essi il percepire il 50 o il 60 per cento dell'asse ereditario, anzichè il 70, come, secondo la tabella proposta, non dirò che sia la stessa cosa, ma è già molto, dal momento che nulla essi potevano attendersi.

Molto meno mi sembra che si attui il concetto democratico della progressività col sistema proposto dal ministro per i primi gradi della tabella; mentre, con la legge del 1902, il limite dal quale partiva la progressività della tassa era di 50,000 lire, mentre l'onorevole Giolitti con i suoi provvedimenti, dei quali, questi che stiamo discutendo, sono una edizione emendata, proponeva di abbassare il limite, per alcuni successibili a 20,000, e a 30,000 per altri, il presente progetto diminuisce il limite fino alle 10,000 lire; con che (lo ha già notato l'onorevole relatore nella sua relazione) si vengono a colpire il maggior numero delle piccole fortune; a gravare la mano sui piccoli patrimoni che cadono con maggiore frequenza sotto le tasse delle successioni.

RAVA, ministro delle finanze. C'erano due tasse prima: bisogna che le sommi.

CAVALLARI. Anche questo non mi è sfuggito, vi era la tassa complementare.

Ad ogni modo, dal punto di vista nostro, mentre abbiamo veduto volentieri l'abolizione della tassa complementare, allo scopo di lasciare libera al Ministero la strada per introdurre l'imposta globale sul reddito, avremmo voluto e desiderato in coe-

renza ai concetti esposti che l'aliquota fosse stata più bassa per i patrimoni che non superino le 50,000 lire e che costituiscono il maggior numero delle eredità colpite dall'imposta di successione. E confesso il vero, io sono rimasto alquanto stupito, mentre facevo ricerche per mettere insieme le poche cose che sono venuto dicendo, sono rimasto stupito di una contraddizione in cui non soltanto l'onorevole Rava, ma anche il presidente del Consiglio è caduto, in questa materia.

Un decreto del 26 febbraio 1910, onorevoli colleghi, istituiva una Commissione Reale per lo studio delle riforme da introdursi nelle vigenti leggi che disciplinano tutta l'intera categoria delle tasse sugli affari, sia per porre queste in armonia con i nuovi rapporti giuridici che sono venuti svolgendosi nella civiltà moderna, sia per eliminare le cause di sperequazione e di ostacolo al libero svolgimento dell'attività economica nazionale.

Di questa Commissione Reale che ha lungamente studiato e intensamente lavorato e i cui progetti mi pare risalgano al 1911, facevano parte - fra altri - l'onorevole Salandra e l'onorevole Alessio. Nella tabella allegata ai disegni di legge che la Commissione presentava nel 1911 le aliquote proposte e formulate precisamente dall'onorevole Salandra erano assai più basse per le prime classi o per i primi scaglioni di quel che non siano nel disegno di legge che stiamo discutendo. Poichè, in linea retta, per esempio, lo scaglione da 1,000 a 5,000 lire aveva l'aliquota di 1.20, quello da 5,000 a 10,000 di 1.40, quello da 10,000 a 50,000 di 1.60, quello da 50,000 a 100,000 di 2 lire, quello da 250,000 a 5,000,000 di 2.80, quello da 100,000 a un milione di 3.20 e quello oltre il milione di 3.60. Per il coniuge, si trovano analoghe differenze di fronte alla tariffa che si sta discutendo, diferenze che mi sembrano informate assai meglio delle tariffe che ella propone, onorevole ministro, al concetto della progressività combinato col rispetto alle quote minime, alle più piccole fortune, ai più piccoli patrimoni.

RAVA, ministro delle finanze. Sicuro! CAVALLARI. Inoltre è da rilevarsi questo, che è in istridente contrasto col sistema adottato dal progetto in discussione nei riguardi precisamente delle quote minime e dei piccolissimi patrimoni.

L'articolo 20 del disegno di legge della precitata Commissione disponeva: « sono esenti da tasse di successione le quote che si devolvono dai genitori ai figli sia per testamento che per successione legittima, quando l'ammontare complessivo dell'asse ereditario dedotte le passività non superi le 20,000 lire. Questa disposizione si applica anche alle quote spettanti ai discendenti che succedono in rappresentanza del premorto».

Ora, onorevole ministro, io vorrei domandare al presidente del Consiglio, se fosse presente, come egli possa conciliare questa provvida proposta di legge con i criteri adottati nel compilare la tariffa di cui si discute.

RAVA, ministro delle finanze. I bisogni del tesoro!

CAVALLARI. Sta bene; i bisogni del tesoro, onorevole Rava; ma non mi sembra che a questi si debbano subordinare in modo così assoluto, completo, come voi avete fatto, anche le ragioni della giustizia e le ragioni della misericordia verso i contribuenti.

RAVA, ministro delle finanze. Le risponderò dopo.

CAVALLARI. Non so, ripeto, spiegare come il presidente del Consiglio onorevole Salandra, che aveva stillato e firmato quella provvida ed umanitaria disposizione di legge, con la quale si otteneva anche la difesa della piccola proprietà di cui io, da che sono nella Camera, tante volte ho sentito a parlare, ispirandosi poi al solo interesse del Tesoro, abbia potuto firmare il disegno di legge vostro, in cui, onorevole Rava, i minimi sono di assai abbassati e nel quale avete predisposto perfino questo, che le quote di 1,000 lire, per fruire della aliquota di favore, debbano far parte di patrimoni che non eccedano le 4,000 lire, mentre nel progetto precedente, se non erro, si arrivava fino alle 10,000 lire.

Ripeto ciò che dicevo testè: sono buone le ragioni del Tesoro; vi si deve certamente provvedere da governanti illuminati e di senno, ma non devono far dimenticare le ragioni di misericordia verso i contribuenti, le ragioni della giustizia, e, come in questo caso, le esigenze della difesa per l'istituto della piccola proprietà.

Poichè questo vi è di vero, onorevoli colleghi: che, mentre da anni ed anni, si parla della necessità della difesa della piccola proprietà, mentre sembra che tutti siano bene curanti di questo istituto che è pericolante in Italia, allorquando si è al punto di adottare provvedimenti che realmente ne costituiscano una difesa, la si

dimentica subito, la si pone in non cale per dare la preferenza alle esigenze del Tesoro, cui si potrebbe provvedere attingendo da altri cespiti, più fecondi.

Ma poi vi è ancora una ragione che avrebbe dovuto consigliare e dovrebbe consigliare l'onorevole ministro delle finanze ad accogliere gli emendamenti che noi verremo proponendo nel corso di questa discussione e nel senso suaccennato.

Quando io parlavo della riforma del diritto successorio, vi dicevo come esso debba prender norma anche dalla considerazione della natura e della costituzione dei patrimoni. Ora, accade che le quote di successione non eccedenti le 10,000 lire nella maggior parte dei casi non siano che il risultato della collaborazione tra padre e figli, tra parenti e parenti, tra i componenti della societas familiaris: non si tratta del patrimonio avito che viene tramandato intatto (quando è intatto) di padre in figlio senza che nè l'uno, nè l'altro abbiano contribuito in alcun modo alla sua formazione, ma sono semplicemente il risultato degli sforzi concordi del padre e dei figli intesi alla formazione del piccolo asse familiare.

Ora, anche per questa considerazione, giustizia vorrebbe che essi fossero trattati con speciale riguardo, disciplinati con trattamento di favore, contrariamente a quanto è proposto nel disegno di legge.

RUBINI, ministro del tesoro. Non si toccano quelle quote!

CAVALLARI. Io ho finito, onorevoli colleghi! Nelle presenti condizioni del disegno di legge, come dicevo testè, non mi sento di poter dare la mia approvazione all'articolo 1 ed alla tariffa allegata, nonostante che io aderisca al criterio di far sgorgare dalla imposta di successione una maggiore quantità di entrate a beneficio dello Stato. È vero che questa parte dei provvedimenti finanziarî è - fra tutte le altre - l'unica di fronte alla quale noi potremmo desistere dal nostro atteggiamento di rigida opposizione. Ma questo noi ci indurremmo a fare solo quando l'onorevole ministro accettando gli emendamenti che noi, ispirandoci ai concetti che ho avuto l'onore di esporre, abbiamo presentato, avrà dimostrato di voler introdurre nella legge quei criterî di giustizia tributaria che in questo momento e in questa materia non debbono essere trascurati. (Approvazioni e congratulazioni all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani il quale ha presentato il seguente ordine del giorno: « La Camera ritiene che la modificazione della tabella A annessa alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, deve essere connessa con una riforma del diritto successorio, e ad ogni modo non approva i criterî cui s'informa la tabella A».

MODIGLIANI. La riforma tributaria, in riguardo alle modifiche del regime fiscale delle successioni, è stata presentata dal passato Gabinetto con tre caratteristiche sostanziali. E dico sostanziali per non avere il dovere di rammentare alcuni piccoli dettagli della riforma stessa. Le tre caratteristiche sono – o piuttosto erano – l'abbassamento del limite della progressività, la parificazione fiscale dei parenti oltre il quarto grado e la introduzione della tassa globale, detta tassa sul morto.

Di queste tre caratteristiche della riforma del regime fiscale delle successioni è evidente che la prima, cioè l'abbassamento del limite della progressività, era (ed è perchè essa rimane) di natura puramente fiscale. Intorno a questa, dal momento che il ministro adduce le necessità del Tesoro, poco più è possibile di discutere in linea di principio, in linea astratta e teorica.

Le altre due caratteristiche dell'originario disegno di legge (e cioè la parificazione, sia pure nei soli effetti fiscali, dei parenti dal quarto grado in poi, e l'introduzione della tassa globale) corrispondevano indiscutibilmente ad una direttiva teorica di notevole rilievo. Di queste due ultime caratteristiche il disegno di legge, così come ci sta davanti ora, non conserva che la prima, cioè la parificazione agli effetti fiscali degli eredi oltre il quarto grado. Invece, come è noto a tutti, il presente Ministero non ha mantenuta l'imposta globale.

È dovere di avversario, che ha da fare delle critiche, premettere quel tanto di elogio e di consenso che il progetto merita. Onde io debbo riconoscere, che, indiscutibilmente, la equiparazione, sia pure ai soli effetti fiscali, dei parenti dal quarto grado in poi, è un notevole passo nella legislazione italiana.

Le relazioni, la ministeriale e quella della Commissione, che la giustificano, si richiamano ai precedenti di legislazione comparata. Avrei desiderato un po' più di audacia teorica, ed avrei desiderato che questo aggravamento fiscale fosse stato giustificato anche con la confessione di quello che esso implicitamente, intimamente ed indiscutibilmente significa.

Dal momento che, sia pure ai soli effetti fiscali, si nega ogni differenza fra i parenti dal quarto grado in poi, questa, che pure è una riforma fiscale, contiene, implicita, l'affermazione che quei concetti di diritto civile che introducono differenze nelle successioni oltre il quarto grado, sono concetti che ormai si obliterano, e tendono a sparire. In altre parole, questa equiparazione dei parenti dal quarto grado in poi, anche se fatta solo per scopi fiscali, potrà essere interpretata a suo tempo come un anticipato riconoscimento della maturità di quella riforma del diritto successorio cui alludeva ottimamente ed esattamente il collega Cavallari. Voi confessate che i dirittî successori dal quarto grado in poi sono per lo meno tanto evanescenti che lo Stato, quando ha bisogno di far denari, non li mette più allo stesso livello ed allo stesso grado degli altri.

Se non che, dal punto di vista teorico, dal punto di vista di cui mi sono preoccupato nell'ordine del giorno presentato, questa è la sola delle caratteristiche un po' audaci della odierna riforma fiscale sulle successioni.

Eppure, se c'è un dominio di pubblica o privata ricchezza, se c'è un campo di attività economica, di fronte al quale e contro il quale erano legittime le più sfrenate audacie riformatrici, sia pure a scopo fiscale, questo è precisamente il campo delle successioni.

Non ho autorità di anziano, nè di accademico, per fare lezioni in questa Camera, dove un po' tutti sono professori, non fosse che per anzianità, e non spenderò quindi troppe parole per dire a voi, onorevoli colleghi, che il porsi in questo modo di fronte al regime fiscale della successione, riconoscere cioè nella successione il terreno della più facile, della più doverosa tassabilità, è porsi su di un terreno essenzialmente socialista. Perchè, se vi è un cespite, se vi è un tipo di ricchezza contro il quale e di fronte al quale Stato e fisco non abbiano ragioni di riguardi, questo è precisamente il terreno della successione, il campo delle acquisizioni mortis causa.

Si potrebbe dire che, così atteggiandosi, il socialismo non regala niente a nessuno e si fa bello del sole di luglio!

Effettivamente il proletariato ha poco da occuparsi e da interessarsi di successioni. I proletari non ricevono successioni e non ne trasmettono; possono quindi allegramente permettersi di domandare che siano maggiormente tassate, a danno ed in odio, diciamo pure, di quelli che hanno la fortuna di riceverne. Onde il socialismo che si accampa sul terreno fiscale contro le successioni, è tranquillamente sicuro di non fare cosa che danneggi direttamente il proletariato.

E dico « direttamente », perchè in regime borghese è intuitivo che anche questa forma di tassazione, per quanto più remotamente di altre, potrà avere ripercussioni a danno del proletariato.

Ma io credo che cercheremmo inutilmente una qualsiasi riforma fiscale che (sia pure a traverso una complicata serie di ripercussioni) non sia fonte di danno nel campo della produzione, e quindi anche a carico dello stesso proletariato.

Certo è però che difficilmente si riesce a configurarsi una forma di onere fiscale che meno di quella sulle successioni, si ripercuota sulle sorti del proletariato.

Per queste ragioni pratiche e teoriche di tutta evidenza ripeto che di fronte al regime delle successioni il partito socialista non può avere nessuna pregiudiziale di diffidenza, nessun sentimento di pietà per il contribuente. Anzi, evidentemente, quando si parlerà di riforma tributaria sul serio (perchè è pacifico che questa è una riforma tributaria, non diciamo per burla, ma a scartamento ridotto, tanto che anche il ministro che la propone nega perfino che sia una riforma tributaria) quando se ne parlerà, ripeto, sul serio è certo che bisognerà ricordarsi di trarre dalle successioni tutto quello che è umanamente possibile di trarne.

Ma vi è un'altra ragione teorica che dà diritto di rivolgere con speciale severità gli occhi, i pungiglioni e gli artigli del fisco contro le successioni.

La ragione teorica è di tutta evidenza, ed io mi limiterò del resto ad enunciarla senza intrattenervimi più dello strettissimamente necessario.

I due grandi modi con cui si acquista la ricchezza: il lavoro ed il dono...

LUCCI. Ed il furto!

MODIGLIANI. Il furto è certo un modo « sociale » di acquisizione della ricchezza. E non si può negare che rientrino in tale categoria non poche acquisizioni apparentemente giuridiche. Ma i fatti teratologici non possono servir di base a classificazioni. Ed io invece accennava ad una classifica degli acquisti della ricchezza, i cui modi giuridici normali sono appunto il lavoro ed il dono.

D'altro canto tutti concorderanno che di fronte al dono ogni ragione di pietà fiscale vien meno. E tra i due 'tipici casi di donazione (se è lecito esprimermi così, con un linguaggio giuridicamente forse non esattissimo, ma tale che serve a rendere più sollecito il mio discorso), tutti sanno che quello che ha una maggiore importanza economica, giuridica, sociale e fiscale è la liberalità mortis causa; l'eredità nelle sue varie forme che è inutile qui stare a distinguere. Onde si desume che in una società civile, da parte di un Governo civile, è doveroso aver riguardi per l'acquisizione della ricchezza che deriva dallo sforzo produttivo, mentre tali riguardi sono proprio fuori di luogo per l'acquisizione della ricchezza che non deriva dal lavoro proprio, ma da concetti giuridico-economici ormai sorpassati, quali quelli su cui si fonda il diritto successorio.

È fuori di dubbio che quei concetti e questo diritto hanno avuto la loro ragion d'essere storica ed hanno concorso alla formazione dell'attuale società civile. Ma ormai nè quelli nè questo meritano più di esser difesi accanitamente.

La pretesa di far valere la propria volontà dopo morti è una pretesa assurda. E se l'espressione vi sembri esagerata, io vi preannunzio che fra poco leggerò alla Camera quel che diceva, non un filosofo, non un professore (i cui discorsi, senza offendere alcuno, possono essere tacciati di cattedratici), ma un uomo di Stato il quale, nel proferire le parole che io leggerò contro il diritto di successione, ha dovuto anche occuparsi delle ragioni di opportunità e di ripercussione dei suoi propositi: « La pretesa di trasmettere e ricevere per eredità è la conseguenza di un processo filosofico e religioso che evidentemente non ha più nulla di accettabile nella società in cui viviamo.

L'illusione che la volontà si prolunghi oltre tomba può aver servito a giustificare in altri tempi un modo di accumulazione capitalistica. Ma oggi, certamente, la pretesa della proiezione oltre tomba della volontà del morto e la capacità di questa volontà di rendere logica e giuridica la trasmissione di un patrimonio da chi muore a chi eredita, è una pretesa che evidentemente non ha nessun fondamento di verità filosofica ».

Io ricordo a questo proposito una parola sfuggita forse all'onorevole presidente del Consiglio nel suo ultimo discorso. Par-

lava in un certo momento della riforma fiscale delle successioni; e, accennando alla gravezza di alcune tassazioni portate dalla tabella di cui ci veniamo occupando, egli pronunziò questa frase che è veramente caratteristica come rivelatrice dell'abbandono del concetto filosofico del diritto di eredità: « È naturale che noi siamo arrivati (mi pare che questo fosse il contesto del suo discorso) a queste gravezze fiscali, fuori che per i figli, in quanto noi ci consideriamo più che i proprietari del nostro patrimonio, gli amministratori di questo patrimonio per conto dei figli ».

E questa è una confessione caratteristica di un concetto contro il quale nessuno può insorgere, e cioè che la sola ragione di difendibilità filosofica e teorica del diritto di testare e di ereditare è in fondo la preoccupazione di provvedere alla discendenza nostra.

Ma tutto questo, evidentemente, non ha più nulla a che fare, nè sul terreno giuridico, nè su quello filosofico, con quello che è il concetto originario, romanistico del diritto di testare e di ereditare.

E per persuadervi dell'enorme divario fra i due pensieri, basterà ricordarvi la definizione di un sovversivo, di Ferdinando Lassalle. Secondo lui il diritto ereditario e successorio è l'immortalità romana.

Indiscutibilmente, quando un uomo politico come il nostro presidente del Consiglio si esprime in questa maniera in ordine al contenuto filosofico e giuridico del diritto di eredità, non siamo più nel campo romanistico, ma si è oramai fatta tanta strada che, concludendo su questo punto, mi pare di poter affermare che, fatti salvi i giusti diritti dei superstiti, fatto salvo cioè e più precisamente quello che io chiamerei il diritto alimentare degli eredi, quando sussista e quando meriti di essere rispettato, lo Stato non deve avere nessuna ragione di riguardo di fronte alla trasmissione di un patrimonio, per la morte del proprietario, a benefizio di eredi che egli ha nominato o che la legge designi in suo luogo.

Orbene, se questa premessa teorica è esatta, bisogna avere molta più audacia riformatrice; o bisognerà averne, per lo meno, in futuro, di fronte al diritto successorio.

Invece vi è uno sforzo costante e concorde delle relazioni, sia di quella ministeriale che di quella della Commissione, per farsi perdonare quel tanto che oggi si fa

Hanno tirato in ballo tutti gli archivi

della legislazione comparata (il ministro è maestro in materia) e hanno chiesto quasi perdono agli eredi e ai testatori italiani se li incomodavano con qualche po' di aumento.

Non vi dolete, buona gente!... In Spagna, in Belgio, in Olanda si paga di più!... E le citazioni di legislazione comparata piovono, dimenticandosi una ponderosa relazione che si copre di polvere anche nella biblioteca della Camera italiana, e dalla quale traspare che non appena il legislatore italiano cerca di colpire un po' più duramente i ricchi patrimoni trasmessi per successione, immediatamente il modo di evasione è trovato.

E si possono leggere diecine, se non centinaia di pagine, dottamente elucubrate e studiosamente corredate di statistiche, le quali dànno questa meravigliosa dimostrazione; che appena lo Stato italiano introdusse il criterio della progressività con la legge del 1902, il gettito della imposta per successione, se non calò, poco ci è mancato. Alludo alla lunga e pregevole relazione di una Commissione Reale del 1908.

Voi dunque avete domandato scusa a tutti questi signori in nome della legislazione comparata. Potete star tranquilli che penseranno loro a trovare il modo di non pagare gli aumenti di imposta; tanto più che proprio in materia l'evasione tributaria è la piaga che lo Stato finora non è riuscito a sopprimere.

CAMERA, relatore. La questione della limitazione del diritto ereditario fu prospettata nella Commissione; e se lei legge la pagina 7 trova che il diritto ereditario per i crescenti bisogni individuali che si sodisfano al di fuori dell'antica forma di convivenza, ha già subite non indifferenti trasformazioni.

MODIGLIANI. Lo so, lo so.

Io ringrazio l'onorevole relatore di avermi offerto anzitutto un attimo di riposo, e poi di aver confermato quello che io dicevo: e cioè che a suo criterio bisognava risalire a quelle tali ragioni teoriche. Del resto avevo già accennato a tale sua opinione. Ma quello di cui io mi dolgo è, che non si sia fatto centro su queste ragioni, perchè, se aveste preso le mosse da quelle osservazioni, sareste certamente arrivati molto più in là nelle vostre proposte.

Voi avete visto la verità, ma l'avete scansata... avete avuto paura della verità. Voi avete incomodato tutti gli archivi della legislazione comparata per domandare scusa per quel po' di più che avete chiesto ai contribuenti. Eppure anche i precedenti dottrinali dovevano farvi coraggio.

E mi permetto di ricordarne uno, perchè credo che in omaggio alla consuetudine di questi giorni (non che del cambio io mi dolga, onorevole Presidente) credevo, dico, che su quel seggio fosse stamane l'onorevole Alessio che sembra il Presidente delle sedute mattutine, e ferreo. Invece oggi abbiamo un altro Presidente meno ferreo di quello...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Modigliani, non divaghi tanto!... (*Ilarità*) venga una volta alla sostanza dell'articolo.

MODIGLIANI. Ahimè! Ho raggiunto un effetto opposto!

Del resto, mi permetto di farle osservare, col dovuto riguardo per questo sfogo di ferreità, che è dovuto forse al mio richiamo e non al suo temperamento, che io sono assolutamente in termini, perchè vengo illustrando la necessità di modificare precisamente il regime fiscale in base alle considerazioni su cui mi intrattengo.

Io dunque, credendo che avrebbe presieduto l'onorevole Alessio, mi ero permesso di rubare a uno dei suoi volumi un inciso che in materia è assai chiaro. Egli è fautore della restrizione della successibilità legittima al quinto o al sesto grado, seguendo in questo (voglio far vedere che qualche cosa ho studiato anch'io) il Courcelle-Senenil ed altri. Dal che, ripeto, è facile dedurre che, anche in base ai precedenti dottrinarî, si poteva e si doveva essere più severi di quel che si è stati in questa riforma, e si doveva essere più severi a beneficio dei soli che meritano indulgenza: i veramente prossimi parenti: la linea retta discendente ed ascendente e i coniugi. Per tutti gli altri il nostro diritto fiscale poteva e doveva essere più severo.

Ho sentito suggerire dall'onorevole ministro, che non si dimentica di essere professore e ci è largo di suggerimenti dottrinali, ho sentito suggerire dal ministro, anche un altro precedente dottrinale. Quello del Laurent, il quale vorrebbe limitata la successibilità legittima tra cugini germani. Ma, tanto per chiudere eoi precedenti dottrinali, si può rievocare anche il pensiero di Stuart Mill, il quale negava la successibilità ope legis anche fra fratelli e fra zii e nipoti.

RAVA, ministro delle finanze. Parlavo del Codice civile francese, non dell'economia politica in generale.

MODIGLIANI. Io sostengo dunque che si doveva essere più severi con tutti i parenti, esclusione fatta della linea discendente ed ascendente e dei coniugi; si doveva essere più severi anche fra sorelle e fratelli, e zii e nipoti.

Permettetemi a questo riguardo alcune cifre statistiche relative all'annata 1911-12. (Interruzioni).

Gli zii d'America in Italia sono 200 l'anno e lasciano un patrimonio, ai nipoti d'Italia, di 24 milioni; di fronte a questi zii d'America, gli altri zii non d'America sono 38 mila e lasciano 62 milioni. Chi non vede saltare fuori da queste cifre l'indicazione precisa di una riforma fiscale? Perchè non avete introdotto un criterio di severità fiscale in questi gradi, in ragione della ricchezza della successione?

Il criterio della progressività che colpisce alla cieca tutti i gradi e tutte le ricchezze, è troppo semplicistico; la progressività deve variare non solo in ragione della ricchezza, ma anche in ragione della parentela. Non c'è ragione che le eredità ingenti degli zii d'America siano tassate come quelle degli zii d'Italia... quando son poveri!

Lo stesso si desume da altre due cifre riguardo all'eredità tra fratelli e sorelle. I fratelli e le sorelle... d'America sono 275 in un anno e lasciano in complesso 28 milioni; i fratelli e le sorelle... non d'America sono 61,500 e lasciano in complesso 64 milioni. Come non vedere che c'è qui tutta una ragione di mitezza riguardo a questi fratelli... poveri, che in numero di 61,500 si dividono soltanto 64 milioni, mentre quegli altri, in numero di 275, si dividono 28 milioni?

Bisogna trovare il modo d'introdurre la progressività anche riguardo al grado di parentela, e bisogna procedere con quello stesso criterio che il Parlamento ha oramai accettato nel regime sugli infortuni sul lavoro.

È noto che in tema di infortuni sul lavoro il diritto successorio è stato modificato: chi muore accoppato sul lavoro lascia, non un diritto di indennità, ma un vero peculio, che ha meritato con la morte; e la legge molto giustamente nega l'applicazione in questi casi del diritto romanistico.

La legge dice ai parenti: indietro coi vostri testi di Papiniano e di Giustiniano: noi vi pagheremo in ragione di criteri più moderni, in ragione della vera e sostanziale affinità familiare. Chi vive a carico abbia ragione di preferenza nella partizione del peculio, tragico relitto dal morto!

Per analogia io vi dico: rispettate le eredità che costituiscono un rinfranco alimentare a favore degli eredi, ma non abbiate nessuna pietà, neppure tra fratelli e sorelle e fra zii e nipoti, quando l'eredità non costituisce alimento per l'erede, ma costituisce il suo locupletamento, se è già ricco, e la sua improvvisa assunzione al regno dei ricchi, se era povero.

I criteri esposti fin qui sono alcuni di quelli che, a mio avviso, le riforme fiscali della successione avrebbero dovuto accogliere, e ispirandomi ad essi presenterò alcuni emendamenti alla tabella dell'allegato A.

Ma un altro criterio, che è, a mio avviso, importante e a cui ha già rivolto la sua attenzione l'onorevole Cavallari, mi permetterò di illustrare brevemente.

Non farò con voi dell'erudizione a buon mercato! Vi risparmierò i richiami a Platone e ad Aristotile, che si sono occupati di quanto voglio dire. E vi regalo Grozio e tutti gli altri, fra cui Burlamacchi, Lampredo, italiani...

RAVA, ministro delle finanze. Potrebbe anche citare Puffendorf...

PRESIDENTE. Onorevole Medigliani, non divaghi, la prego.

MODIGLIANI. Io faccio uso così modesto della mia dottrina, che non merito, onorevole Presidente, il suo richiamo.

Io voglio dunque dire che è venuto il momento di rivedere il diritto successorio, non solo per limitare la successibilità legittima, come già è stato detto, ma anche per fare qualche altra cosa.

Con che efficacia restringerete la successibilità legittima, se non sopprimerete la successibilità testamentaria? Sarebbe uno scherzo di cattivo genere, perchè quello che la legge non farebbe di suo nel silenzio del morente, il morente si ricorderebbe di farlo con il suo testamento il giorno che sapesse che la legge non provvede al caso. Quindi è arrivato il momento di domandarsi se proprio la facoltà di testare meriti tutto quel feticismo che riceve dai cultori del diritto privato. Innegabilmente no. Si può dire, ed è sfondare una porta aperta, che tutta l'evoluzione del diritto successorio (dopo il primo momento, in cui si è passato dalla trasmissione gentilizia alla facoltà di testare) è in fondo una progressiva attenuazione della facoltà di testare.

Se volessi fare dell'erudizione, potrei dire che dalla lexe falcidia fino al diritto giustinianeo, che poi è stato il modello dell'attuale diritto successorio, tutto ha mirato a diminuire la facoltà assoluta e assolutistica del testatore ed a costringerla in confini che ragioni economiche, giuridiche e sociali imponevano assai ristretti. Nessuno ignora che in tutti i tempi di rivoluzione uno dei punti a cui s'indirizza prima lo sforzo riformatore dei legislatori (e così durante la rivoluzione francese) è la riduzione della disponibile nei testamenti. Ora se questi sono i precedenti, che ho rapidamente riassunti, è di tutta evidenza che il problema della legittimità o meno del diritto di testare e dell'opportunità o meno di conservarlo, agli effetti sociali ed economici, nel mondo presente è ormai all'ordine del giorno. E come in tante altre questioni, questo che è chiamato ostruzionismo servirà almeno ad evocare dal caos dell'indifferenza pubblica alcuni di questi problemi di radicale e socialistica riforma giuridica ed economica, che è tempo appaiano anche in questo Parlamento.

Adunque il diritto di testare da ora in poi deve essere ridotto, per avviarlo alla sua terminale sparizione, la quale valga a rendere efficace la riduzione della successibilità legittima e ricca la successibilità da parte dello Stato e di altri enti pubblici.

Proprio in questi giorni leggevo studî di persone, non certo di parte nostra, raccolti in riviste assai ortodosse, che si configurano fin d'ora il modo di utilizzare il gettito finanziario ricavabile dalla soppressione radicale del diritto di successione e dicono a quali enti dovrebbero trasmettersi ed a quali scopi, d'istruzione, d'assistenza sociale ecc., i patrimoni che non potrebbero più trovare eredi. (Commenti).

Dunque, se si deve arrivare alla graduale riduzione del diritto di testare, mi pare di tutta evidenza che il legislatore si debba preoccupare di questa tendenza giuridica riformatrice nell'atto in cui compie riforme fiscali.

Se tutti quanti diamo lode ai presentatori della legge per avere introdotto in questa riforma fiscale quella equiparazione dei parenti oltre il quarto grado, che si può chiamare lo squillo preannunziatore della riduzione della successibilità legittima, oltre quel grado; se in tal modo un colpo di piccone è stato dato al diritto ereditario: perchè voi, se non altro per amor di logica, non sentite che le stesse ragioni riformatrici avrebbero dovuto indurre il legislatore italiano a fare ciò che – a dir vero – nessun altro legislatore ha tentato, (salvo nel Belgio, dove non so tuttavia se la riforma sia stata tradotta in legge effettiva): cioè introdurre una diversità di trattamento contro le successioni testamentarie?

Non c'è ragione di favorire questo modo di trasmettere il patrimonio, che è il più arcaico, il più superstizioso, che si fonda ancora su quei concetti oltrepassatissimi di cui parlavo da principio. E se il legislatore pensa davvero che questa facoltà del testatore debba essere ristretta a favore dei figli, della moglie e dei parenti prossimi secondo i criteri che ho accennato, perchè favorire questo modo di trasmissione patrimoniale?

Evidentemente non ne ha ragione; senza dire poi che frequentemente attraverso il testamento si compiono tante frodi a danno dell'erario.

E non avete bisogno che vi dica come attraverso il testamento sia risorta e vigoreggi quella manomorta di cui si parlò anche giorni sono da questi banchi.

Ed allora perchè non colpire il testamento e non far pagar caro a chi voglia valersi di questo diritto antidiluviano e quasi sorpassato? Il legislatore fiscale italiano avrebbe dovuto trovar modo d'introdurre, a compenso di esoneri molto più largamente concessi agli umili, questo criterio di maggiore tassazione delle successioni testamentarie.

Ma vi è un'altra ragione, onorevoli colleghi, che intendo esporre per ultima. Abbiamo promesso e desideriamo di mantenere a questo che si chiama ostruzionismo il carattere di banditore d'idee e non di chiacchiere.

Finchè la discussione era generale, inevitabilmente i discorsi andavano per le lunghe, e non si poteva dire in meno di tre ore quanto hanno detto i colleghi Graziadei e Mazzoni; ma ora la discussione è tecnica, e non sarebbero più comportabili, se non per un vero scopo di ostruzionismo analfabetico, dei discorsi interminabili.

Esporrò dunque brevemente quest'ultima parte del mio discorso.

Come ho detto, v'è un'altra ragione per cui il legislatore italiano avrebbe dovuto avere il coraggio di introdurre nella riforma fiscale (spero che lo farà in una futura riforma) un criterio di maggiore severità contro le successioni testamentarie. Egli è

che in questo modo, a mio avviso (ma l'opinione è disputabilissima, perchè è fondata su rilievi tutt'altro che completi), il legislatore avrebbe introdotto nella legge un concetto di efficace sostanziale severità progressiva. E mi spiego.

Non mi è stato possibile di trovare, per quanto ne abbia fatto ricerca, nessun dato (e se l'onorevole ministro volesse provvederne alla Camera, farebbe cosa utile, se non altro per le discussioni future) che valga a stabilire quante sono le successioni testamentarie in confronto di quelle ab intestato, in Italia.

Tutti sanno che agli effetti fiscali questa distinzione è inutile, secondo la legge italiana; e perciò i dati mancano. Io sono partito da un concetto che è suscettibile certo di discussione, ma che mi pare esatto: dato che lo Stato italiano non fa gratis niente e che specialmente in fatto di registro segue la corrente del caro viveri...

RAVA, ministro delle finanze. Ma nessuno Stato!

MODIGLIANI. ...e che anche i notai, seppure parlano in senso democratico, come il collega Salomone, nelle specifiche si rammentano poi delle tabelle e magari le completano nelle inevitabili lacune; è evidente, dico, che chi deve lasciare una piccola eredità, non perde tempo a far testamento. Si aggiunga inoltre che molti possessori di piccoli patrimoni non hanno nemmeno la capacità mentale di fare un testamento.

Quindi è manifesto che la frequenza dei testamenti è in corrispondenza con l'altezza delle eredità; e se vi renderete conto della proporzione tra le piccole, le medie e le grandi eredità in Italia, arriverete probabilmente a farvi un concetto approssimativo del numero delle successioni testamentarie verificantisi da noi.

Orbene, sentite, onorevoli colleghi, che negate la lotta di classe e seppellite un po' prima del tempo consentito dall'igiene... economica e sociale il cadavere scientifico di Carlo Marx – in conseguenza di ciò che dice in fatto di concentrazione di capitale – sentite alcune cifre:

Le quote ereditarie inferiori a 50 mila lire (ho escluso da questo conteggio quelle degli istituti di beneficenza che non spiegano influenza nel ragionamento e che d'altronde sono pochissime) furono in cifre tonde nel 1911-12 all'incirca 552,500. Esse formano e si ripartiscono un patrimonio di 695 milioni.

Sapete voi, onorevoli colleghi, quante sono le eredità superiori a 50 mila lire in Italia? C'è da non crederlo, sono 2,880 e ripartiscono tra loro 401 milioni, vale a dire che all'incirca la 250° parte degli eredi italiani si ritiene e si spartisce un terzo, anzi più di un terzo, del patrimonio trasmesso per ragioni successorie. Chi non vede che a questi primi raffronti corrisponde quella che a me pare la verità, e cioè che alla sterminata falange di quel mezzo milione di eredi poveri o quasi, corrisponde la falange dei non testanti, e che alla piccola pattuglia di 2,880 ricchissimi ereditieri corrisponde il piccolo, ma nerboruto esercito di coloro che fanno testamento? Come non vedere che colpendo in maniera più grave gli ingentissimi patrimoni che questi ultimi si trasmettono nella cifra totale di 401 milioni, pari a un terzo di tutto il patrimonio trasmesso con successione, si può largamente compensare la riduzione che si farebbe sugli altri due terzi dell'asse ereditario nazionale spettante al mezzo milione e poco più di eredi e successori poveri o quasi?

Spero di aver potuto dare alla Camera se non un concetto esatto, la visione precisa di questa verità.

Mezzo milione di eredi ricevono due terzi dell'asse ereditario nazionale e molto presumibilmente senza testamento. Invece la 250ª parte degli eredi italiani riceve per testamento un terzo dell'asse ereditario nazionale. Indiscutibilmente dunque se a questa ultima piccolissima schiera voi raddoppiate le quote ereditarie colpendo così più gravemente il terzo di patrimonio successorio italiano che essa riceve, voi potete sgravare in larghissima misura le piccole quote dell'esercito povero.

E se approfondite l'indagine intorno alla composizione di quel mezzo milione di eredi piccoli; se voi cercate di discriminare e di vedere chi sono, quanti sono, e se e come agiati, e avvantaggiati dalle successioni loro spettanti, si arriva a constatazioni ancora una volta stranamente suggestive a nostro favore; perchè dimostrano maggiormente la ristrettezza delle basi e dei vantaggi dell'odierno regime economico.

Voi sapete che il legislatore italiano, d'oggi, appena si tratta di fratelli, di zii e di nipoti, ecc., non distingue più sotto le 50 mila lire le quote, quindi una discriminazione delle quote inferiori non è possibile che nelle successioni in linea retta e tra coniugi, perchè il legislatore italiano solo in linea retta e tra coniugi distingue

due categorie, da una lira a mille e da mille lire a 50 mila. Ebbene: di quelle 550 mila quote ereditarie, modestissime, sapete, onorevoli colleghi, quante sono quelle da una lira a mille lire distribuite in linea retta e tra coniugi?

Sono 338 mila che si dividono a mala pena 94 milioni. Vale a dire che se voi esentaste di colpo tutte queste quote minime in linea retta e tra coniugi e sgravaste di qualunque tassa successoria queste trasmissioni ammontanti a 94 milioni, è evidente che trovereste un facile compenso in una supertassazione testamentaria, solo che l'applicaste alla enorme falange di 401 milioni, che meno di tremila persone si dividono.

È evidente che questo criterio di supertassazione delle successioni testamentarie non solo corrisponde a quella che è la valutazione dei diritti successori, non solo preannunzia e prepara la scomparsa dell'istituto più esoso del diritto successorio, il testamento, ma permette che il legislatore, audacemente rinnovando il regime fiscale delle successioni, trovi in una forma di efficace, intrinseca, sostanziale progressività, le risorse per uno sgravio delle quote minime, le quali in questo disegno di legge non trovano da parte del fisco quella pietà e quella condiscendenza che meriterebbero.

Anche da questo punto di vista la riforma che ci sta davanti non è certo sodisfacente per noi e noi tenteremo, certo inutilmente, di domandare alla Camera che la corregga. Perchè (e io parlo personalmente) se devono tenersi ferme tutte le ragioni di rifiuto ad ogni aumento dell'onere tributario italiano, che ho avuto l'onore di esporre, parlando un mese fa sulla sospensiva in questa discussione, oggi che la Camera italiana, in una sterminata maggioranza, ha rivelato di volere che nuove imposte siano addossate al contribuente italiano, non possiamo non sentire il dovere di socialisti di tentare, per quanto è in noi, che le imposte vadano a colpire i più ricchi.

Di qui il nostro tentativo, specialmente sul terreno dei nuovì aggravi del diritto successorio, di far sì che essi corrispondano a quelle che sono state le parole del Sovrano, tante volte rievocate da noi e tante volte dimenticate da voi, signori del Governo e della maggioranza.

Ed ora consentitemi – ed avrò finito – che io mi preoccupi di una possibile imputazione che alle mie parole potrebbe venire da qualche collega di altra parte della Camera, il quale si decidesse ad enunciare il proprio pensiero senza temere con ciò di facilitare il nostro così detto ostruzionismo.

Non vorrei che da tali colleghi o dai banchi del Governo si muovesse a queste mie osservazioni una eccezione apparentemente pregiudiziale, di quelle cioè che hanno la pretesa di tagliare la testa al toro, e di costituire un fin de non recevoir. Non vorrei che mi si accusasse di aver fatto delle elucubrazioni d'occasione e avventate e a scopo di battaglia parlamentare. Ebbene non si tratta di stravaganze audaci ideate in una vigilia o in una mattinata di ostruzionismo e nemmeno di teoriche molto nuove. Su questo terreno della severità fiscale contro le successioni noi arriviamo buoni ultimi, dopo tutta la borghesia riformatrice. Io ho qui un brano di un discorso di Sir William Harcourt alla Camera dei Comuni che vedo segnato in data 16 aprile 1894, ma potrebbe essere del 1904...

RAVA, ministro delle finanze. No, è del 1894.

MODIGLIANI. La erudizione dell'onorevole Rava in materia di legislazione comparata, si fonda sopra una memoria di ferro dal momento che ricorda anche le date dei discorsi dei ministri degli altri paesi.

RAVA, ministro delle finanze. Si tratta di un discorso celebre!

MODIGLIANI. Allora non c'è di notevole che il mio equivoco!

Sir William Harcourt, presentando la riforma fiscale sulle successioni, si esprimeva in modo che se si fossero dette queste cose da questi banchi, si sarebbe gridato al paradosso, al desiderio di dirne delle grosse perchè la platea applauda.

Faccio grazia ai colleghi, che ne sanno più di me, di ricordare le sterminate discussioni se il diritto di successione sia un diritto naturale che l'uomo abbia nascendo, o se gli venga dato dalla legge dello Stato, eccetera.

Sir William Harcourt taglia corto a tutte queste questioni, e mentre qualche autore di parte radicale, voglio alludere all'onorevole Alessio, è assai timido in materia nei suoi trattati scientifici, sentite come questo vero ed autentico radicale, uomo politico che forse non ha studiato tanta filosofia, ma che ha certamente molto vissuto la vita politica del suo paese, sen-

tite come concreta il suo pensiero, che ormai deve essere accettato da tutti.

« Il diritto dello Stato ad una quotaparte del patrimonio ereditario è anteriore a quello degli altri interessati».

Ed ora signori che avete convinzioni religiose, preparatevi a scandalizzarvi! Ma ricordatevi che l'uomo, di cui continuo a leggerne le parole è inglese!

« La natura non dà all'uomo sui propri beni autorità di sorta oltre i limiti della sua esistenza. Se l'uomo ha facoltà di prolungare oltre tomba il suo volere, questa facoltà è una mera creazione della legge. Lo Stato può fissare le condizioni... ».

In altri termini, secondo Sir William Harcourt, lo Stato può dire al testatore e all'erede: se tu, ricco, vorrai che la tua volontà si proietti oltre tomba, se vuoi la certezza che nella tua casata rimanga il tuo patrimonio, se vuoi che lo Stato ti garantisca questa possibilità, il patrimonio che lascerai dovrà pagare pedaggio nella sua trasmissione.

Questo è il concetto che deve essere accettato e che da voi è accettato, ma solo in teoria, e tradotto assai parcamente in atto nelle leggi fiscali, per quanto si dica che lo Stato italiano sia in condizioni da non portare rispetto a nessuno nelle attuali strettezze.

Comunque, ecco le ultime parole di Sir Harcourt: « Il diritto di testare e di succedere è opera della legge positiva. In una successione lo Stato preleva la propria parte: gli eredi hanno il resto ».

Si direbbe che rivivano nelle parole dello statista inglese le antichissime teoriche, per le quali la società rivendicava a sè stessa la proprietà dell'asse ereditario, degnandosi soltanto di concederne una parte agli eredi.

Questa opinione di un ministro inglese, sul concetto fondamentale di un radicale rinnovamento di questi istituti giuridici, mi suggerisce un paragone naturale.

Di tutti i diritti quiritari, il diritto successorio, indiscutibilmente, è il più minacciato; è quello che ormai ha il minor numero di difensori ed il maggior numero di assalitori.

Non vorrei che vi sembrasse una frasaccia da comizio quella che sto per dire, perchè in questo momento non ho la voglia di pronunziarla, benchè credo che qualche volta giovi parlar anche qui in tema da comizio. Lo stesso onorevole Salandra riconosceva che ognuno dovrebbe parlare qui il suo linguaggio intero e preciso.

Io ho l'impressione, dicevo, che nel disfacimento dell'ordinamento economico nel quale viviamo si va verificando quello che accade a noi, poveri mortali, nei casi di paralisi progressiva.

Le lettere dell'alfabeto acquistate per ultimo, sono le prime a perdersi. La lettera r, che fu tra gli ultimi acquisti fonetici, è la prima a perdersi nella paralisi progressiva.

Orbene, il diritto successorio fu uno degli ultimi acquisti giuridici dell'uomo e nessuno si può stupire se sia uno dei primi che la società tenterà di sopprimere, per convertirlo a beneficio della collettività.

Quando si vede che nella società moderna, in nome del diritto della collettività, e senza eccessivo rispetto all'augusto diritto del lavoro, si accentua sempre più la tendenza a ridurre enormemente, progressivamente quelli che sono i diritti meno discutibili del lavoro umano, i diritti degli autori; quando si vede la società levarsi in nome del diritto della propria educazione, della propria gioia estetica e contendere agli autori letterari ed artistici la padronanza del prodotto della propria fatica, non è da stupirsi se la società si levi e dica agli eredi, ai successori: questo che non è il frutto della vostra fatica può, deve essere taglieggiato dal fisco, e dovrà essere soppresso in una riforma del diritto successorio!...

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, le faccio notare che ella si era proposto di arrivare a mezzogiorno. Ormai ci siamo; e quindi potrebbe concludere!.. (Approvazioni — Si ride).

MODIGLIANI. Onorevole Presidente, ella mi umilia! (Oh! oh!). Mi pareva di aver fatto uno sforzo non solo per esser breve, ma anche per dire cose fornite di contenuto. Quindi non mi presti l'intenzione di aver solo voluto arrivare a mezzogiorno.

Dunque, dicevo che qui si va all'inverso di quelli che sono i criteri di noi socialisti.

Il precedente Gabinetto abbassava il limite della progressività; voi lo abbassate ancora notevolmente.

Non avete introdotto in questa materia sgravi rispondenti alla aspettazione degli umili; non solo, ma avete aggravato la mano su costoro, nel regime delle successioni e an-

che sugli altri provvedimenti: tipica la sovratassa sulle imposte dirette.

Quindi dobbiamo essere all'opposizione perchè si va a ritroso non solo di fronte alle necessità attuali dell'economia italiana, ma anche di fronte a quella che deve essere una riforma degli ordinamenti giuridici successori, quale pretendono tutti gli uominiche mirano ad un radioso avvenire di giustizia e di emancipazione sociale. (Approvazioni e congratulazioni all'estrema sinistra).

La seduta è tolta alle 12.

Prof. Emilio Piovanelli Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1914 — Tipografia della Camera dei Deputati